

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2020, n. 25

“Valorizzazione antropologica-storica-culturale mar Piccolo di Taranto”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Puglia riconosce la straordinaria valenza storica, antropologica, militare e paesaggistica del mar Piccolo, con caratteri di indiscussa unicità e ne promuove la valorizzazione sostenendo interventi di conservazione del patrimonio, anche mobile, archeologico, architettonico, monumentale e paesaggistico, favorendo la ricerca e l'utilizzo dei materiali documentali, artistici, cinematografici, bibliografici, multimediali, nonché la ricostruzione e la divulgazione dei relativi avvenimenti storici.

Art. 2

Contributi regionali

1. La Regione eroga contributi agli enti locali per progetti presentati dagli stessi, in azione di sistema con la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia e con le competenti soprintendenze, con università, centri di ricerca, marina militare, consorzi e associazioni culturali regolarmente riconosciute, volti in particolare a:

- a) realizzare compiutamente uno o più centri visita in aree attrezzate per la conoscenza, anche con sistemi multimediali, delle molteplici vicende storiche che si sono svolte nell'area del mar Piccolo;
- b) realizzare itinerari didattico-informativi e turistici relativi agli eventi storici indicati nell'articolo 1, anche mediante piste ciclabili e connesse aree di sosta attrezzate, che consentano di ripercorrere le rive del mar Piccolo, nonché itinerari attraverso il mar Piccolo per la visita ai citri;
- c) pianificare visite guidate nei luoghi indicati nell'articolo 3 a sostegno della domanda di turismo culturale, in collegamento, tra gli altri, con il Museo archeologico nazionale di Taranto (MARTA) e con il Museo navale della Marina militare (anche per quanto attiene la realizzazione dell'Arsenale ai primi del secolo scorso) e con l'Istituto thalassografico "Attilio Cerruti" di Taranto;
- d) avviare studi, ricerche, approcci specialistici, accademici e scolastici, avvalendosi delle competenze presenti nel territorio, universitarie, della soprintendenza e quelle tecnico specialistiche proprie dell'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia (ISAMG);
- e) diffondere la memoria degli eventi storici che hanno coinvolto il mar Piccolo con manifestazioni di rievocazione e spettacoli, cicli cinematografici e documentari, mostre archeologiche e fotografiche, siti web, convegni e pubblicazioni;
- f) promuovere indagini archeologiche e restauro di strutture e di aree archeologiche al fine di recuperare reperti, resti ossei, armi e beni appartenenti ai protagonisti delle vicende storiche, promuovendone il restauro, la conservazione e la valorizzazione, unitamente al patrimonio indicato nell'articolo 1;
- g) promuovere ogni altra iniziativa non compresa tra i precedenti punti, ma facente capo sempre alle finalità della presente legge.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, assicurando priorità di finanziamento ai

progetti presentati da enti locali associati in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati che operano nelle materie disciplinate dalla presente legge.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è approvata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto della delimitazione delle aree interessate di cui all'articolo 3.

Art. 3

Delimitazione delle aree interessate agli avvenimenti concernenti il mar Piccolo

1. La Regione Puglia individua nel Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) le aree da sottoporre alle specifiche misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente volte ad assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico, monumentale e paesaggistico di cui all'articolo 1.

2. Fino alla delimitazione di cui al comma 1, le aree territoriali interessate dagli avvenimenti indicati nell'articolo 1 sono quelle di proprietà pubblica, già vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e sono individuate dalla Giunta regionale sulla base della documentazione storica esistente, sentiti gli enti locali interessati, gli istituti, le associazioni e le fondazioni operanti nelle materie disciplinate dalla presente legge, in accordo con la Direzione regionale beni culturali e paesaggistici della Puglia e con le competenti soprintendenze.

3. Il perimetro può subire variazioni in aumento ove se ne ravvisi l'opportunità in seguito a nuove scoperte archeologiche o ritrovamenti di importanti reperti, nonché per maggior tutela dell'ambiente e del paesaggio. Tale variazione del perimetro è approvata dalla Giunta regionale, sulla base del parere favorevole espresso, ai sensi del d.lgs. 42/2004, dalla Direzione regionale beni culturali e paesaggistici della Puglia e dalle competenti soprintendenze e sulla base degli atti amministrativi e tecnici degli enti locali interessati.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 18, programma 1, titolo 1 è assegnata, per l'esercizio finanziario 2020, la dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo di spesa n. U1801009, missione 18, programma 1, titolo 1, macroaggregato 4.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 20 LUG. 2020

MICHELE EMILIANO